

STATUTO DELLA “FONDAZIONE MUSEO D’ARTE DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO”.

I. Nome, sede, scopo e patrimonio della fondazione.

Articolo 1: Nome, sede e natura della fondazione

Con il nome “FONDAZIONE MUSEO D’ARTE DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO” (Fondazione) è costituita una fondazione di interesse pubblico ai sensi degli art. 80 ss CCS, con sede a Lugano.

Articolo 2: Scopo

La Fondazione ha per scopo l’organizzazione, il finanziamento e l’amministrazione del “Museo d’Arte della Svizzera italiana, Lugano” (MASIL).

La Fondazione promuove l’attività del MASIL in un’ottica di arricchimento culturale e di sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento.

Attraverso il MASIL la Fondazione contribuisce ad animare la vita culturale del Cantone Ticino e della Città di Lugano nel settore delle arti figurative e visive. La Fondazione promuove e sviluppa contatti e accordi con istituzioni pubbliche e private nell’ambito della sua missione.

La Fondazione procede in particolare:

- alla valorizzazione ed allo studio del patrimonio artistico del Cantone Ticino ed al sostegno della produzione artistica locale di qualità;
- alla conservazione ed allo studio delle opere d’arte in gestione della Fondazione;
- all’acquisizione di opere d’arte da destinare alle collezioni degli enti fondatori;
- all’esposizione al pubblico di opere d’arte di interesse locale, nazionale e internazionale;
- all’organizzazione di manifestazioni culturali (esposizioni temporanee, conferenze ecc.) ed alla partecipazione ad iniziative promosse da terzi;
- alla collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative e visive con scopi di interesse pubblico.

Essa non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.

Articolo 3: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale iniziale di CHF 800’000.-.

All’atto costitutivo lo Stato e la Repubblica del Cantone Ticino ed il Comune di Lugano, quali enti fondatori, contribuiscono ognuno con una devoluzione di CHF 400’000.-.

La Fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti o altre liberalità di enti pubblici e privati; le opere d’arte sono da destinare alle rispettive collezioni degli enti fondatori.

Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo criteri commerciali riconosciuti e sarà utilizzato unicamente nell’ambito dello scopo della Fondazione.

Art. 4: Finanziamento

La Fondazione finanzia principalmente le proprie attività attraverso i contributi regolari che gli enti fondatori le garantiscono sulla base di convenzioni o di mandati di prestazione stipulati in forma scritta.

La Fondazione si attiva anche per la ricerca di altri finanziamenti regolari o sporadici.

II. Organizzazione della Fondazione

Articolo 5: Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di Fondazione.
2. Il Direttore o la Direttrice.
3. La Commissione scientifica.
4. L'Ufficio di revisione.

Articolo 6: Composizione del Consiglio di Fondazione

L'amministrazione generale della Fondazione compete al Consiglio di Fondazione, composto di 7 membri con possibilità di estensione a 9 membri. Di norma i membri del Consiglio di Fondazione sono attivi a titolo onorifico, fatta riserva per il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute. Le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo sono indennizzate nel singolo caso. Il Consiglio di Fondazione si compone di 3 rappresentanti designati dallo Stato e Repubblica del Cantone Ticino, di 3 rappresentanti designati dal Municipio della Città di Lugano e del(la) Presidente della Commissione scientifica. Nel caso di estensione a 9 membri i rappresentanti designati dallo Stato e Repubblica del Cantone Ticino e quelli designati dal Municipio della Città di Lugano saranno per entrambi 4.

Quali membri possono essere presi in considerazione soltanto persone che per impegno o ruolo hanno uno spiccato interesse ed un legame stretto con il fine della Fondazione.

Articolo 7: Durata della carica, rinnovo e completamento del Consiglio di Fondazione

I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 4 anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati. Se nel corso del periodo di nomina alcuni membri lasciano il Consiglio di Fondazione per il periodo restante è necessario nominare i sostituti.

Il Consiglio di Fondazione si rinnova o si completa nel rispetto dell'art. 6.

Il Consiglio di Fondazione nomina tra i suoi membri il (la) Presidente ed il (la) Vicepresidente. In caso di impedimento il (la) Vicepresidente assume tutti i compiti del(la) Presidente.

Articolo 8: Competenze del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso esercita la vigilanza sul corretto perseguimento degli scopi della Fondazione e sulla corretta utilizzazione del patrimonio. Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione

verso terzi ed ha tutte le competenze che nell'atto costitutivo, nello statuto e negli eventuali regolamenti non sono espressamente devolute ad un altro organo.

Sono di sua competenza segnatamente:

1. la designazione e la revoca del Direttore o della Direttrice;
2. la designazione della prima Commissione scientifica su indicazione del Direttore o della Direttrice. Il Consiglio di Fondazione ratifica le successive designazioni;
3. la designazione e la revoca dell'Ufficio di revisione;
4. l'approvazione del bilancio, del conto di esercizio e del preventivo annuali allestiti dal Direttore o dalla Direttrice;
5. l'adozione del programma pluriennale di attività e l'approvazione del programma annuale di attività;
6. la decisione su eventuali spese d'investimento;
7. sentito il Direttore o la Direttrice, il preavviso su donazioni, lasciti, depositi e prestiti di opere d'arte agli enti fondatori.
8. su proposta del Direttore o della Direttrice, l'acquisto a nome e per conto degli enti fondatori di opere d'arte da destinare alle rispettive collezioni;
9. l'accettazione di liberalità in genere, escluse le donazioni di opere d'arte;
10. la presentazione del rapporto annuale all'autorità di vigilanza sulle fondazioni ed agli enti fondatori;
11. la definizione e la modifica dell'organigramma e la determinazione delle retribuzioni del Direttore o della Direttrice, dei membri della Commissione scientifica e del personale della Fondazione;
12. l'assunzione ed il licenziamento del personale;
13. la stipulazione e la conclusione di contratti;
14. ogni opportuna operazione di finanziamento per la copertura delle spese d'investimento e d'esercizio, in collaborazione con gli enti fondatori e con altri enti interessati;
15. l'elaborazione, la modifica e l'abrogazione di regolamenti della Fondazione;
16. la revisione dello statuto, previo accordo con gli enti fondatori.

Articolo 9: Modalità di convocazione e decisione

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 2 volte all'anno in seduta ordinaria su convocazione del(la) Presidente da trasmettere con almeno 15 giorni di anticipo. Ogni membro del Consiglio di Fondazione può chiedere per iscritto la convocazione di una riunione straordinaria.

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui lo statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza qualificata. A parità di voti, la decisione finale spetta al(la) Presidente. Nei casi in cui occorre decidere all'unanimità o con maggioranza qualificata è necessaria la presenza di tutti i membri. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Il Direttore o la Direttrice partecipa alle riunioni del Consiglio di Fondazione senza diritto di voto.

Art. 10: Composizione e funzionamento della Commissione scientifica

La Commissione è costituita da esperti riconosciuti e competenti nel campo delle arti figurative o visive e della museologia e da direttori di musei d'arte o d'istituti analoghi.

La Commissione scientifica è composta da 5 a 7 membri, tra cui un/una Presidente ed un/una Vicepresidente.

Viene designata ogni 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

La prima volta viene designata dal Consiglio di Fondazione su indicazione del Direttore o della Direttrice e successivamente si rinnova e si completa autonomamente. Il Consiglio di Fondazione ratifica le successive designazioni.

La Commissione scientifica decide alla presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza semplice. Le altre modalità di funzionamento sono decise in modo autonomo.

Il Direttore o la Direttrice partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 11: Competenze della Commissione scientifica

La Commissione scientifica svolge compiti di consulenza e di vigilanza sul perseguimento degli obiettivi della Fondazione. In particolare:

1. vigila sulla qualità e sui contenuti delle attività del MASIL, collaborando e fornendo consulenza al Direttore o alla Direttrice;
2. favorisce le relazioni con altri musei e sostiene il MASIL nei rapporti istituzionali;
3. redige e trasmette un rapporto annuale al Consiglio di Fondazione sulla programmazione e sull'attività svolta;
4. formula un preavviso al Direttore o alla Direttrice sulle acquisizioni di opere d'arte da destinare alle collezioni degli enti fondatori.

Art. 12: Il Direttore o la Direttrice

Al Direttore o alla Direttrice spetta la direzione artistica ed amministrativa del MASIL. Egli (ella) opera nel rispetto degli scopi della Fondazione. Di competenza del Direttore o della Direttrice sono in particolare:

1. l'elaborazione dei programmi di attività (programma pluriennale e programma annuale);
2. l'ideazione, lo sviluppo e la promozione di progetti culturali (esposizioni, conferenze, pubblicazioni, partecipazione a iniziative di terzi, ecc.);
3. la curatela delle opere d'arte in gestione della Fondazione;
4. l'acquisto di opere d'arte a nome e per conto degli enti fondatori nel rispetto delle deleghe finanziarie previste dal regolamento della Fondazione;
5. la valutazione della pertinenza delle proposte di donazione, lascito, deposito o prestito di opere d'arte agli enti fondatori;
6. la proposta al Consiglio di Fondazione di conclusione di contratti di acquisto, prestito o deposito di opere d'arte;
7. le proposte di assunzione e di licenziamento del personale;
8. la conduzione del personale;
9. l'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di Fondazione e la cura degli affari correnti;
10. l'allestimento del bilancio, del consuntivo e del preventivo annuali e la tenuta della contabilità della Fondazione.

Art. 13: Ufficio di revisione

Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di Fondazione designa ogni 4 anni un Ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e di sottoporle per approvazione una relazione dettagliata sui risultati.

Nello svolgimento del suo mandato l'Ufficio di revisione notifica al Consiglio di Fondazione le lacune riscontrate e nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi è tenuto se necessario a informarne l'autorità di vigilanza.

L'Ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla Fondazione.

Articolo 14: Responsabilità degli organi di Fondazione:

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

III. Rappresentanza

Articolo 15: Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due del(la) Presidente (se impossibilitato/a del(la) Vice Presidente) e di un membro del Consiglio di Fondazione o del Direttore o della Direttrice.

IV. Esercizio

Articolo 16: Esercizio

L'esercizio inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

V. Modifica dell'atto costitutivo e scioglimento della Fondazione

Art. 17: Modifica dell'atto costitutivo

Conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CCS il Consiglio di Fondazione con l'accordo degli enti fondatori ha il diritto di proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo decise all'unanimità.

Art. 18: Durata e scioglimento della Fondazione

La durata della Fondazione è illimitata.

Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile, sentiti gli enti fondatori, si procederà previo consenso dell'autorità di vigilanza ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

Se il fine non può più essere conseguito e la Fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione, sentiti gli enti fondatori, la Fondazione può essere sciolta su decisione unanime del Consiglio di Fondazione previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile.

VI. Registro di commercio

Art. 19: Iscrizione nel Registro di commercio.

La presente Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone.